

Rifugi PCi – Estratto tecnico articoli Legge e Ordinanze federali

La “**Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile**” e l’ “**Ordinanza sulla protezione civile**”, entrate in vigore il 1 gennaio 2004, possono essere visionate e scaricate integralmente (formato PDF) al seguente indirizzo internet:

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/52.html>

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4 ottobre 2002
(Stato 1° gennaio 2017)

Capitolo 5: Costruzioni di protezione Sezione 1: Rifugi

Art. 45 Principio

Ogni abitante deve disporre di un posto protetto raggiungibile in tempo utile dalla sua abitazione.

Art. 46³⁹ Obbligo di costruire

1 Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, il proprietario che costruisce un edificio abitativo deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se non è tenuto a realizzare un rifugio, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.

2 Il proprietario che costruisce un istituto o un ospedale deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.

3 I Comuni provvedono affinché le zone in cui il numero di posti protetti è insufficiente dispongano di sufficienti rifugi pubblici equipaggiati.

4 I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni.

5 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi delle misure edilizie destinate a proteggere i beni culturali e dei rifugi per beni culturali.

Art. 47⁴⁰ Gestione, contributi sostitutivi

1 Per garantire un'offerta equilibrata di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzione dei rifugi.

2 I contributi sostitutivi di cui all'articolo 46 capoversi 1 e 2 sono in primo luogo destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rinnovamento dei rifugi privati. I contributi rimanenti possono essere utilizzati per altre misure di protezione civile.

3 I contributi sostitutivi spettano ai Cantoni.

4 Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, stabilisce l'importo minimo e l'importo massimo dei contributi sostitutivi e disciplina l'utilizzazione degli stessi.

Art. 48 Permessi di costruzione

1 I permessi di costruzione possono essere accordati solo quando gli organi competenti hanno deciso in merito all'obbligo di costruire un rifugio.

2 Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il proprietario della costruzione fornisca una garanzia.

Art. 48^a₄₁ Manutenzione

La manutenzione dei rifugi incombe ai proprietari.

Art. 49⁴² Soppressione

1 I rifugi possono essere soppressi dai Cantoni.

2 Il Consiglio federale definisce le condizioni; disciplina il rimborso dei sussidi federali in caso di soppressione di rifugi pubblici.

Rifugi PCI – Estratto tecnico articoli Legge e Ordinanze federali

Sezione 2: Impianti

Art. 50 Impianti di protezione

Sono impianti di protezione:

- a. i posti di comando;
- b. gli impianti d'apprestamento;
- c. i centri sanitari protetti;
- d. gli ospedali protetti.

Art. 51 Confederazione

Per ottenere un'efficienza operativa uniforme, la Confederazione disciplina la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di protezione.

Art. 52⁴³ Cantoni

- 1 I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.
- 2 Essi provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti.
- 3 Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno

Art. 53⁴⁴ Enti ospedalieri

- 1 Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento degli ospedali protetti.
- 2 Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno e le esigenze tecniche.

Art. 55 Soppressione

- 1 Gli impianti di protezione possono essere soppressi solo previa autorizzazione dell'UFPP⁴⁶.
- 2 Se vengono soppressi impianti di protezione che soddisfano le esigenze minime (art. 56), i sussidi federali devono essere rimborsati.
- 3 Se gli impianti di protezione vengono soppressi in seguito a riforme o all'introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati.
- 4 Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, dev'essere garantito il numero minimo prescritto di posti letto.

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 56 Esigenze minime

Il Consiglio federale determina le esigenze minime per le costruzioni di protezione.

Art. 57 Efficienza operativa

I proprietari e i possessori devono provvedere affinché, su ordine della Confederazione, le costruzioni di protezione possano essere rese operative

Art. 58 Esecuzione sostitutiva

Se le misure prescritte non vengono adottate, l'autorità federale o cantonale competente vi provvede a spese del proprietario o del possessore.

Capitolo 1: Finanziamento

Art. 71

- 1 La Confederazione si assume i costi derivanti:
 - a. dal reclutamento dei militi di protezione civile;
 - b. dall'istruzione da essa organizzata in virtù della presente legge e dall'infrastruttura necessaria a questo scopo;
 - c. dagli interventi dei militi di protezione civile in caso di chiamata da parte del Consiglio federale;
 - d. dalle attività di sua competenza nei settori di cui all'articolo 7;
 - e. dalle attività di ricerca e sviluppo di sua competenza;
 - f. dalle misure secondo l'articolo 43;

Rifugi PCi – Estratto tecnico articoli Legge e Ordinanze federali

g. dal rinforzo della protezione civile in vista di conflitti armati;
h. dagli interventi in caso di conflitto armato.

2 Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di protezione nonché, in caso di soppressione degli stessi, per lo smantellamento necessario delle installazioni tecniche di protezione. Se a seguito della soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto non è più raggiunto il numero minimo prescritto di posti letto, la Confederazione non si assume tali costi.⁶⁵

^{2bis} Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale e i costi per l'equipaggiamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali.⁶⁶

3 Essa versa un contributo forfettario annuale per la manutenzione degli impianti di protezione al fine di garantirne l'efficienza operativa in caso di conflitto armato.

4 Essa può sostenere finanziariamente le attività svolte da organizzazioni pubbliche o private nel campo della protezione civile.

5 La Confederazione non si assume:

- a. i costi per l'acquisto di terreni e le indennità per l'utilizzazione di terreni pubblici e privati;
- b. le tasse cantonali e comunali;
- c. i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione.

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 5 dicembre 2003 (Stato 1° marzo 2018)

Capitolo 4: Costruzioni di protezione

Sezione 1: Rifugi

Art. 17 Numero di posti protetti²¹

(art. 46 LPPC)

1 Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue:

- a.²² per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali;
- b. per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.

2 I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo. Non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti.

3 Dal numero di posti protetti da realizzare in una nuova costruzione secondo il capoverso 1 vengono dedotti i posti protetti eccedenti in rifugi che soddisfano le esigenze minime in edifici situati su un terreno appartenente allo stesso proprietario.

4 Per il calcolo del numero di posti protetti su un terreno appartenente allo stesso proprietario si accertano:

- a. i posti protetti esistenti conformi alle esigenze minime;
- b. il numero di posti protetti per i quali sono stati versati contributi sostitutivi.

5 Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio prescritto superano del 5 per cento il costo totale della costruzione, il numero dei posti protetti va proporzionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di 25, il proprietario dell'immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l'articolo 46 capoverso 1 LPPC.²³

6 Nei Comuni o nelle zone di valutazione con meno di mille abitanti, i Cantoni possono ordinare la realizzazione di rifugi anche se il numero dei locali è inferiore a 38.²⁴

Art. 18 Eccezioni

1 I Cantoni possono decidere che in casi particolari non sia costruito alcun rifugio. Ciò vale in particolare per edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, per esempio in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d'incendio.²⁵

2 I Cantoni possono inoltre disporre che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi. I Cantoni possono esentare i proprietari di questi edifici dall'obbligo di costruire un rifugio.

Rifugi PCI – Estratto tecnico articoli Legge e Ordinanze federali

Art. 19 Rifugi in comune

- 1 I Cantoni possono ordinare che i rifugi prescritti dall'articolo 17 capoverso 1 lettera a per singoli edifici siano raggruppati in rifugi in comune.
- 2 I rifugi in comune devono essere costruiti al più tardi tre anni dopo l'inizio dei lavori di costruzione del primo edificio interessato.
- 3 Prima dell'inizio dei lavori di costruzione si deve versare, per ogni edificio, una garanzia equivalente all'ammontare dei contributi sostitutivi.

Art. 20²⁶ Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione

(art. 47 cpv. 1 LPPC)

- 1 I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle vicinanze del suo domicilio.
- 2 Essi determinano, secondo le disposizioni dell'UFPP, una o più zone di valutazione per la gestione della costruzione dei rifugi e l'attribuzione dei posti protetti alla popolazione con dimora fissa.
- 3 Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all'interno di un Comune o di una zona di valutazione sono disponibili, per tutta la popolazione con dimora fissa, posti protetti in rifugi conformi alle esigenze minime definite nell'articolo 37. I posti protetti secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera b non vengono dedotti dal numero di posti protetti da realizzare.

Art. 21²⁷ Contributi sostitutivi

(art. 46 LPPC)

- 1 I contributi sostitutivi devono essere versati entro tre mesi dall'inizio dei lavori di costruzione.
- 2 Essi ammontano da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi per ogni posto protetto non realizzato. I Cantoni stabiliscono l'ammontare dei contributi sostitutivi all'interno di questa fascia. I contributi sostitutivi vigenti sono pubblicati periodicamente.
- 3 Se un edificio abitativo, un istituto di cura o un ospedale viene alienato, l'eventuale debito da pagare sul contributo sostitutivo è trasferito all'acquirente.

Art. 22 Utilizzazione dei contributi sostitutivi

(art. 47 LPPC)

- 1 I contributi sostitutivi sono destinati secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. alla realizzazione, all'equipaggiamento, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici;
 - b. al rinnovamento dei rifugi privati, solo se i proprietari hanno rispettato l'obbligo di diligenza;
 - c. ad altre misure di protezione civile, in particolare per il controllo periodico dei rifugi o l'acquisizione di materiale di protezione civile.²⁸
- 2 I Cantoni tengono un controllo dei contributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati. Essi disciplinano l'amministrazione dei contributi sostitutivi. Su relativa richiesta autorizzano l'impiego dei mezzi disponibili.

Art. 23 Prescrizione del diritto d'imposizione di contributi sostitutivi

- 1 Il diritto d'imposizione di contributi sostitutivi si prescrive a dieci anni dall'inizio dei lavori di costruzione.
- 2 La prescrizione non decorre o rimane sospesa durante una procedura d'opposizione o ricorso e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.
- 3 La prescrizione è interrotta:
 - a. ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare o a esigere il contributo sostitutivo sia reso noto a una persona tenuta a pagarlo;
 - b. ogni volta che una persona tenuta a pagare il contributo sostitutivo riconosca espressamente il debito.
- 4 Il diritto d'imposizione di contributi sostitutivi si prescrive in ogni caso a quindici anni dall'inizio dei lavori di costruzione.

Art. 24 Prescrizione del diritto di riscossione di contributi sostitutivi

- 1 Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono a dieci anni dall'entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.
- 2 La sospensione e l'interruzione si basano sull'articolo 23 capoversi 2 e 3.
- 3 Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono in ogni caso a quindici anni dall'entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.

Rifugi PCI – Estratto tecnico articoli Legge e Ordinanze federali

Art. 25a Assunzione delle spese suppletive nell'ambito di progetti concernenti rifugi per beni culturali destinati alla conservazione degli archivi cantonali e delle collezioni d'importanza nazionale (art. 71 cpv. 2^{bis} LPPC)

¹ I Cantoni inoltrano una domanda di assunzione delle spese suppletive unitamente alla domanda di approvazione.

² Per calcolare le spese suppletive riconosciute occorre detrarre dal totale dei costi del rifugio per beni culturali i costi di una normale cantina di stessa superficie e altezza.

³ L'UFPP può forfetizzare le spese suppletive.

⁴ Esso rifiuta di assumere una parte o la totalità delle spese suppletive se:

a. la loro assunzione è già stata richiesta in virtù di un altro atto normativo o è già stata approvata; oppure

b. le condizioni e gli oneri vincolati all'approvazione del progetto non sono rispettati.

⁵ Il diritto all'assunzione delle spese suppletive da parte della Confederazione decade se i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall'approvazione della domanda.

⁶ L'assunzione delle spese suppletive può essere prorogata di due anni su domanda motivata inoltrata prima dello scadere del termine. In questo caso sono determinanti le disposizioni valide al momento della proroga.

Art. 26²⁹ Equipaggiamento dei rifugi

(art. 46 LPPC)

¹ I proprietari di abitazioni devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato. I rifugi realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime devono essere equipaggiati solo su ordine del Dipartimento.

² I proprietari di ospedali e case per anziani e di cura devono equipaggiare i loro rifugi secondo le disposizioni dell'UFPP.

³ Il materiale necessario per un soggiorno prolungato nel rifugio deve essere depositato nell'edificio o sul terreno dove si trova il rifugio.

Art. 27 Controllo finale di rifugi nuovi e rimodernati e di rifugi per beni culturali

¹ I Cantoni disciplinano il controllo finale dei rifugi nuovi e dei rifugi rimodernati.

² L'UFPP disciplina il controllo finale dei rifugi per beni culturali nuovi e dei rifugi per beni culturali rimodernati destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale.

Art. 28 Controllo periodico dei rifugi

¹ I Cantoni provvedono, secondo le disposizioni dell'UFPP, al controllo periodico della prontezza operativa e della manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime e dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale.

Art. 29 Soppressione

(art. 49 LPPC)

¹ I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime.

² I Cantoni possono autorizzare, tenendo conto delle disposizioni dell'UFPP, la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se:

a. ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di edifici esistenti;

b. sono ubicati in una zona molto minacciata;

c. vi è un esubero di posti protetti; oppure

d. il rinnovamento di un rifugio genera costi eccessivi.³⁰

³ Se vengono soppressi rifugi pubblici che soddisfano le esigenze minime, i sussidi federali ottenuti per la loro costruzione devono essere restituiti.

⁴ L'UFPP decide in merito alla soppressione dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale.

⁵ Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve risistemarlo. Se il tempo messo a disposizione non viene sfruttato, il Cantone dispone la risistemazione a spese del proprietario.

Sezione 2: Impianti di protezione

Art. 30³¹ Fabbisogno, tipo, dimensioni e utilizzazione degli impianti di protezione

Rifugi PCI – Estratto tecnico articoli Legge e Ordinanze federali

(art. 52 LPPC)

L'UFPP definisce le condizioni quadro per la pianificazione cantonale del fabbisogno ed emana le istruzioni necessarie concernenti il tipo, le dimensioni, e l'utilizzazione degli impianti di protezione.

Art. 31³² Ospedali protetti e centri sanitari protetti

(art. 53 LPPC)

1 I Cantoni sono tenuti a prevedere posti letto nonché possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa.

2 Su richiesta dei Cantoni, la Confederazione può aumentare i sussidi per ospedali protetti e centri sanitari protetti fino a coprire al massimo lo 0,8 per cento della popolazione con dimora fissa.

3 In casi debitamente motivati, segnatamente quando è necessario a causa della suddivisione amministrativa del Cantone oppure della situazione topografica o logistica dell'oggetto, la Confederazione può erogare sussidi per un tasso di copertura superiore allo 0,8 per cento della popolazione con dimora fissa.

4 Se nell'ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un ospedale protetto o un centro sanitario protetto e il tasso di copertura dei posti letto scende di conseguenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, nella domanda di soppressione occorre indicare la sostituzione reale. La sostituzione reale deve avvenire nell'ambito della pianificazione del Servizio sanitario coordinato. Essa deve essere attuata entro dieci anni dalla soppressione.

Art. 32 Impianti di protezione combinati per i governi cantonali

Gli impianti di protezione combinati destinati ai governi cantonali sottostanno alle stesse disposizioni tecniche e finanziarie degli altri impianti di protezione.

Art. 33a Assunzione delle spese suppletive nell'ambito dei progetti per impianti di protezione

¹ I Cantoni inoltrano la domanda di assunzione delle spese suppletive unitamente alla domanda di approvazione.

² L'UFPP può forfetizzare le spese suppletive.

³ Esso rifiuta di assumere una parte o la totalità delle spese suppletive se:

- a. la loro assunzione è già stata richiesta in virtù di un altro atto normativo o è già stata approvata; oppure
- b. le condizioni e gli oneri vincolati all'approvazione del progetto non sono rispettati.

⁴ Il diritto all'assunzione delle spese suppletive da parte della Confederazione decade se i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall'approvazione della domanda.

⁵ L'assunzione delle spese suppletive può essere prorogata di due anni su domanda motivata inoltrata prima dello scadere del termine. In questo caso sono determinanti le disposizioni valide al momento della proroga.

Art. 34 Controllo finale di impianti di protezione nuovi e rimodernati

1 L'UFPP esegue il controllo degli impianti di protezione nuovi e di quelli rimodernati.

2 Esso può delegare parzialmente o completamente questo controllo ai Cantoni.

Art. 35 Controllo periodico degli impianti di protezione

1 I Cantoni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione degli impianti di protezione conformemente alle istruzioni tecniche dell'Ufficio federale che descrivono il relativo procedimento.

2 Provvedono alla manutenzione del loro impianto di protezione combinato destinato al governo cantonale ed assicurano la sua prontezza operativa. L'UFPP esegue dei controlli periodici.

Art. 36 Sussidi forfettari

(art. 71 cpv. 3 LPPC)

1 L'UFPP fissa l'ammontare dei sussidi forfettari annui volti a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione in caso di conflitto armato.

2 Se il controllo periodico dell'impianto rileva dei difetti, il versamento del sussidio forfettario può essere tenuto in sospenso fintanto che non sono stati eliminati.

3 L'UFPP può rifiutare di versare i sussidi forfettari se:

- a. il Cantone non adempie i suoi doveri secondo l'articolo 35;
- b. i proprietari non adempiono i loro doveri secondo l'articolo 38;
- c. le condizioni non vengono rispettate; l'inosservanza dev'essere constatata mediante decisione passata in giudicato.

Art. 36a¹ Installazioni tecniche delle costruzioni di protezione

(art. 71 cpv. 2 LPPC)

Rifugi PCI – Estratto tecnico articoli Legge e Ordinanze federali

¹ Le installazioni tecniche delle costruzioni di protezione comprendono:

- a. gli impianti elettrici;
- b. gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;
- c. gli impianti sanitari;
- d. gli elementi edilizi.

² L'UFPP determina quali componenti comprendono gli impianti e gli elementi edilizi.

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 37 Esigenze minime per nuove costruzioni di protezione

(art. 56 LPPC)

¹ Le nuove costruzioni di protezione devono garantire la cosiddetta protezione di base dagli effetti delle armi moderne, in particolare:

- a. dagli effetti delle armi nucleari a una distanza dal nucleo dell'esplosione tale che l'onda d'urto non superi la pressione di 100 chilopascal (kPa);
- b. dagli effetti delle armi convenzionali quando l'impatto è vicino alla costruzione;
- c. contro la penetrazione di aggressivi chimici e biologici.

² In caso di rimodernamento di costruzioni di protezione esistenti, possono essere applicate norme meno severe di quelle statuite al capoverso 1 lettera a.

³ L'UFPP fissa le esigenze minime per l'equipaggiamento delle costruzioni di protezione nelle istruzioni tecniche.

Art. 38 Manutenzione³⁵

(art. 48a LPPC)

I proprietari provvedono alla manutenzione delle costruzioni di protezione conformemente alle disposizioni dell'UFPP.

Art. 39 Utilizzazione estranea alla protezione civile

Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle operative al più tardi immediatamente dopo la decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.

Art. 39^{a36} Soppressione di rifugi pubblici o impianti di protezione

(art. 49 e 55 LPPC)

Se viene soppresso un rifugio pubblico o un impianto di protezione, il calcolo del sussidio federale da restituire tiene debitamente conto degli ammortamenti.